

## STATUTO

della "Fondazione Casa dell'Anziano - Madonna della Misericordia ONLUS".

### PREMESSA

Si premette, come doverosa e riconoscente memoria storica, che l'attuale "Casa dell'Anziano - Madonna della Misericordia":

- fu fondata nel 1822 dal Canonico Michele Cerutti, Parroco di Pinerolo, insieme con Rosalia Diano e le sorelle Elisabetta, Felicita e Daniela Bonelli;
- fu eretta in Ente Morale con Regio Brevetto del 18 dicembre 1832 con il nome di "Ospizio Poveri Cronici Incurabili sotto il titolo di Nostra Signora Madonna della Misericordia";
- divenne IPAB con la Legge Crispi del 17 luglio 1890;
- con decreto del 6 gennaio 1966, cambiò l'antica denominazione in quella di "Casa dell'Anziano - Madonna della Misericordia";
- in data 1 marzo 1993 divenne Ente con personalità giuridica di diritto privato e successivamente acquisì la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.).

### ART. 1

#### COSTITUZIONE

E' costituita, in Pinerolo, la Fondazione denominata "Fondazione Casa dell'Anziano - Madonna della Misericordia ONLUS".

### ART. 2

#### SEDE LEGALE

La Fondazione ha sede in Pinerolo, Piazza Marconi n. 8.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede legale con propria deliberazione, purché nel territorio della Diocesi di Pinerolo.

### ART. 3

#### SCOPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è apolitica ed esclude qualsiasi finalità di lucro.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, e non può svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse; potrà, inoltre, promuovere, gestire o far gestire, in ogni forma, centri di assistenza per anziani quali case di riposo, centri diurni, centri di promozione per assistenza domiciliare, organizzare corsi per la formazione del personale dipendente e di volontari per l'assistenza e simili.

La Fondazione, inoltre, ha lo scopo di:

- sostenere gli oneri a titolo di integrazione delle rette e delle eventuali spese di assistenza per quegli ospiti che si trovano in situazioni economiche disagiate e che non possono beneficiare del sostegno economico degli Enti pubblici territoriali;
- interessare tutti i ceti sociali ai problemi delle persone anziane per assicurare loro una vita decorosa, conforme alla umana dignità.

#### ART. 4

##### DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

#### ART. 5

##### PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili già di pertinenza della Associazione "Casa dell'Anziano - Madonna della Misericordia.

Il patrimonio può essere incrementato da beni mobili e/o immobili ricevuti da disciolti organismi socio-assistenziali, da donazioni, lasciti, elargizioni, contributi pubblici e privati, offerte, sovvenzioni, proventi di iniziative poste in essere dalla Fondazione e da quant'altro diretto alla Fondazione per il conseguimento delle finalità statutarie.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi destinando direttamente a tal fine tutto il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla cura e mantenimento dell'immobile destinato all'attività istituzionale ubicato in Pinerolo, Piazza Marconi 8. Questo non potrà in alcun modo essere alienato, salvo quanto previsto dal successivo art. 25.

Ogni altro bene mobile od immobile, presente o futuro, dovrà essere amministrato dal Consiglio stesso nell'ambito delle finalità proprie della Fondazione.

#### ART. 6

##### ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il Bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di Novembre dell'anno precedente quello a cui il Bi-



lancio si riferisce.

Il Bilancio consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### ART. 7

#### ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Direttivo;
- il Segretario
- il Revisore dei conti.

#### ART. 8

#### PRESIDENTE

La carica di Presidente spetta di diritto al Vescovo pro-tempore della Diocesi di Pinerolo .

In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice-Presidente alla cui nomina provvederà il Presidente stesso.

#### ART. 9

#### FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione, nomina il Vice-presidente, adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone tempestivamente gli Organi competenti per opportuna ratifica.

#### ART. 10

#### DELEGA DEL PRESIDENTE

Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza a membri del Comitato Direttivo; può rilasciare procure speciali a terzi, consulenti, professionisti e tecnici, per singole operazioni.

#### ART. 11

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 13 (tredici) ad un numero massimo di 23 (ventitre) membri.

Del Consiglio di Amministrazione fanno parte:

- Il Vescovo pro-tempore della Diocesi di Pinerolo, quale Fondatore e Presidente;
- 2 membri designati dalla Diocesi di Pinerolo;
- 1 membro designato dal Capitolo della Cattedrale di San Donato di Pinerolo;
- 1 membro designato dalla Parrocchia di San Donato di Pinerolo;
- 3 membri designati dalle Parrocchie e Rettorie della Città di Pinerolo;
- 3 membri designati dalle altre Parrocchie della Diocesi di Pinerolo;

- 2 membri designati dalle Congregazioni Religiose della Diocesi di Pinerolo.

I predetti Consiglieri possono, altresì, chiamare a far parte del Consiglio fino ad un massimo di 10 membri scelti fra Enti, persone fisiche e giuridiche che contribuiscano, direttamente o indirettamente, alla vita ed allo sviluppo della Fondazione.

Tali membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere - da qualsiasi motivo determinata - il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione, per un tempo pari alla residua durata del mandato del consigliere cessato.

#### Art. 12

#### FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

nomina i componenti del Comitato Direttivo;

nomina il Segretario

nomina il Revisore o il Collegio dei Revisori;

definisce gli indirizzi e gli obiettivi strategici da perseguire, indica le priorità al Comitato Direttivo e ne controlla l'operato;

approva, mediante delibera, il Bilancio preventivo annuale;

approva, mediante delibera, il Bilancio consuntivo annuale, unitamente alla Relazione del Comitato Direttivo;

approva, mediante delibera, su tutti gli altri argomenti che il Comitato Direttivo ritenga di sottoporre al suo esame.

Tali deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti palesi dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre,:

delibera le modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Consiglieri in carica;

delibera l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Consiglieri in carica;

delibera la dismissione dei beni immobili direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali ed il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Consiglieri in carica.

#### ART. 13

#### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in seduta ordinaria e/o



ro- straordinaria con lettera raccomandata a mano, con raccomandata A/R,  
fi- oppure mediante posta elettronica, spedite almeno sette giorni prima di  
idi- quello fissato per la riunione. La lettera deve contenere i punti iscritti al-  
allo l'ordine del giorno, l'ora e la sede della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua as-  
senza, dal Vice-presidente o da persona nominata tra i Consiglieri presen-  
ti.

ivo Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in  
tu- carica.

ere Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario della  
Fondazione, senza diritto di voto.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti palesi. In  
caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' ammesso il voto per delega. Ogni Consigliere, oltre al proprio voto, potrà  
essere portatore di una sola delega.

Le elezioni alle cariche sociali, sulle quali ha competenza il Consiglio di  
Amministrazione, avvengono a scrutinio segreto.

ri- Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via straordinaria ogni qual-  
volta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne facciano ri-  
chiesta scritta almeno cinque Consiglieri.

#### al- ART. 14

##### DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Di- Sono causa di decadenza dalla carica di Consigliere:

- l'assenza ingiustificata per 3 (tre) sedute consecutive
- iti; - una lite pendente con la Fondazione
- l'accertamento di qualunque danno morale o materiale arrecato alla Fon-  
dazione

ole l'accertamento di qualsiasi violazione allo Statuto, ai Regolamenti interni o  
alle disposizioni degli Organi Competenti

#### lla ART. 15

##### COMITATO DIRETTIVO

iei Il Comitato Direttivo è composto da 5 (cinque) membri nominati dal Con-  
siglio di Amministrazione al suo interno; essi durano in carica tre anni e  
iz- sono rieleggibili. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è, di drit-  
nti- to, Presidente del Comitato Direttivo.

u- Le sedute del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della maggio-  
lei- ranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole  
della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presi-  
dente.

/o Si applicano ai componenti del Comitato Direttivo le norme del precedente

art. 14 in materia di decadenza dalla carica.

In caso di decadenza, revoca, dimissioni o cessazione dalla carica di un componente del Comitato Direttivo, il Consiglio di Amministrazione ne reintegra il numero entro la successiva seduta del Consiglio stesso. I componenti così nominati restano in carica per la residua durata del mandato del Comitato stesso.

#### ART. 16

##### DIREZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o dal membro più anziano del Comitato stesso.

#### ART. 17

##### CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è convocato dal suo Presidente: in seduta ordinaria almeno una volta al mese e, in seduta straordinaria, in tutti i casi di urgente necessità o su richiesta di due membri del Comitato Direttivo.

#### ART. 18

##### POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria del patrimonio della Fondazione.

Al Comitato compete quindi:

- di provvedere alla gestione del patrimonio della Fondazione;
- gestire i rapporti con i collaboratori, determinandone i compiti e le responsabilità e rilasciando le relative deleghe;
- proporre al Consiglio di Amministrazione di accettare lasciti, legati e donazioni;
- proporre al Consiglio di Amministrazione di acquistare ed alienare beni immobili;
- disporre l'acquisto e l'alienazione di beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri;
- stipulare contratti di qualsiasi genere o tipo nell'interesse della Fondazione.

Il Comitato può quindi compiere qualsiasi atto di gestione della Fondazione e degli Enti appartenenti alla stessa, ad eccezione di quelli espressamente riservati al Consiglio di Amministrazione dalla legge o dallo Statuto.

#### ART. 19

##### IL SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che resta in carica per la durata del mandato del Consiglio stesso, salvo rinuncia o revoca.

Il Segretario provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e



del Comitato Direttivo su mandato del Presidente o del vice-Presidente; partecipa, senza diritto di voto, alle rispettive riunioni, redige i verbali delle riunioni stesse ed è incaricato di trasmettere agli uffici competenti, per l'esecuzione, il testo delle deliberazioni adottate.

#### ART. 20

#### VERBALE DELLE RIUNIONI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo devono essere trascritti, a cura del Segretario della Fondazione e in ordine cronologico, sui rispettivi appositi registri e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I libri ed i registri della Fondazione sono visibili da parte dei Consiglieri che ne facciano motivata istanza; le copie sono fatte a spese del richiedente.

#### ART. 21

#### COMPENSI

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo e il Segretario non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

#### ART. 22

#### REGOLAMENTI INTERNI

Il Comitato Direttivo può predisporre uno o più Regolamenti interni, contenenti le norme di esecuzione del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 23

#### REVISORE DEI CONTI

Al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede un Revisore dei conti o un Collegio composto da tre membri, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il revisore dei conti, che deve essere iscritto nell'apposito Registro:

- esprime il proprio parere sui bilanci mediante apposite relazioni;
- può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;

dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

#### ART. 24

#### COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia che potesse insorgere tra la Fondazione, i Consiglieri di Amministrazione, i membri del Comitato Direttivo ed i singoli membri del Collegio dei Revisori, nonché per l'applicazione e/o l'interpretazione del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti, dovrà obbligatoriamente

te essere rimessa, salvo i casi espressamente vietati dalla legge, ad un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da 3 (tre) Arbitri di cui 2 (due) nominati, uno per ciascuna, dalle parti in vertenza; il terzo, in qualità di Presidente, sarà nominato dai due arbitri di comune accordo o dal Presidente del Tribunale di Pinerolo.

Il Collegio Arbitrale giudicherà "pro bono et aequo" senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di decisione.

ART. 25

ESTINZIONE

In caso di scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo esperita la fase di liquidazione prioritariamente alla Diocesi di Pinerolo che dovrà utilizzarlo a fini socio-assistenziali, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Visto per inserzione e deposito.

Pinerolo, ventinove novembre duemilaundici.

F.TI: Pier Giorgio DEBERNARDI

Alberto OCCELLI Notaio

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge

Impiega numero pagine *ventuno*

Si rilascia per uso *Parte*

Pinerolo li *19 dicembre 2011*

*Alberto Occhelli*



ffici  
umc  
odic  
VFO  
GG  
STI  
OM  
LE  
Est  
1)  
2)  
3)  
4)